



ANGAISA INFORMA

Notizie e informazioni per le aziende del settore ITS

1 | 15 ottobre 2024

Osservatorio vendite ANGAISA

Agosto 2024/agosto 2023	-11,08%
Primi 8 mesi 2024/primi 8 mesi 2023	-4,56%
Periodo 09.23/08.24 (12 mesi) rispetto a periodo 09.22/08.23	-4,76%

L'appunto

La mancanza di figure professionali ad elevata specializzazione e con un mix di competenze non solo tecniche è da qualche anno che resta inascoltato. Il settore manifatturiero richiede sempre più competenze e specializzazioni tecniche specifiche, mentre sul fronte dei manager l'esigenza prevalente è quella di ampliare il bagaglio di skills affiancando ad una preparazione più tradizionale anche tutte quelle soft skills – dal problem solving alla leadership, all'empatia – che aiutano nell'interpretare la realtà, guidare il cambiamento, essere pronti a recepire l'innovazione.

Vittorio Chiesa - Professore di Economia e organizzazione aziendale e Direttore Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano



Associazione Nazionale Commercianti
Articoli Idrosanitari, Climatizzazione
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno

Via G. Pellizza da Volpedo, 8
20149 Milano

Tel.: 02-43990459 | Telefax: 02-48591622
www.angaisa.it | info@angaisa.it

La filiera dell'impiantistica a confronto: quali scenari per sostenibilità ed efficientamento energetico?



Diverse fra le più rappresentative organizzazioni della filiera impiantistica si sono riunite a Milano, martedì 24 settembre, per valutare possibili impegni congiunti a sostegno dell'efficientamento energetico e della competitività delle imprese del comparto. Il tavolo di lavoro ha coinvolto nove organizzazioni rappresentative dell'industria, del commercio e dei professionisti che, all'interno del mercato dell'edilizia, sono particolarmente sensibili ai temi legati a consumi energetici e risorse idriche, avviando un confronto su temi di rilevanza nazionale che richiamano la responsabilità pubblica degli operatori del settore nel contesto della transizione energetica. L'incontro si è tenuto presso la sede di ANGAISA e ha visto la partecipazione dei vertici nazionali di AICARR (sigla di riferimento per la formazione e l'aggiornamento professionale nei comparti condizionamento dell'aria, riscaldamento e refrigerazione), i Gruppi Unicalor e Assocamini di APPLiA Italia (produttori di apparecchi domestici e attrezzature professionali), Aqua Italia, Assoclima, Assotermica, AVR (rispettivamente rappresentative dei costruttori nei comparti trattamento acque, climatizzazione, impianti termici, valvole e rubinetteria), Assistal (progettazione, installazione e manutenzione di impianti e fornitura di servizi di efficienza

energetica) e Assobagno di FederlegnoArredo (produttori di arredobagno). Le organizzazioni hanno delineato un'agenda comune a partire dal quadro normativo di riferimento per l'efficientamento energetico e dai relativi meccanismi di attuazione - di particolare interesse, nella fase attuale, la declinazione nazionale della direttiva Case Green e il Piano Transizione 5.0 varato lo scorso luglio - riservandosi l'opportunità di intraprendere iniziative condivise a tutela delle imprese associate. Gli ambiti di collaborazione allo studio riguardano il ruolo attivo del comparto nella promozione della sostenibilità, lo sviluppo della competitività attraverso gli investimenti in formazione e le attività di rappresentanza istituzionale ispirate all'obiettivo della stabilità normativa per le misure a sostegno dell'efficientamento energetico. Dai lavori sono dunque emersi numerosi spunti utili a valorizzare le professionalità del comparto, in un percorso che attribuirà alla filiera impiantistica un ruolo di primo piano nella trasformazione economica e sociale del sistema Paese, che si snoderà soprattutto intorno alla riqualificazione del 61% degli edifici residenziali in classe F o G (dati Istat-Enea). *“Le organizzazioni della filiera impiantistica avvertono una responsabilità condivisa nei*

segue a pag.2

continua da pag. 1

confronti del Paese e che ci dà opportunità inedite per sviluppare la competitività delle imprese e dei professionisti che rappresentiamo” – dichiara Maurizio Lo Re, presidente ANGAISA. “Aver potuto ospitare nella sede ANGAISA l’incontro odierno è per la

nostra associazione un motivo di grande orgoglio, con l’auspicio che a partire da oggi si possano condividere numerose iniziative nell’interesse della collettività. Insieme possiamo dare infatti un contributo determinante alla transizione energetica, esaltandone le potenzialità in termini di crescita economica

senza lasciare indietro nessuno. Coinvolgere attivamente i nostri interlocutori, incluse le istituzioni” – afferma Lo Re – “sarà essenziale per incentivare scelte consapevoli da parte dei cittadini in relazione ai consumi di energia e delle risorse idriche e raggiungere il traguardo della neutralità climatica”.

Diritto & Impresa

Energia. Incentivi rinnovabili. Decreto FER 2. DM 19 giugno 2024.

Sulla [Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 2024](#) è stato pubblicato il Comunicato del MASE con il quale si informa della pubblicazione del [Decreto 19 giugno 2024 del MASE recante «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio»](#) (impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici off-shore, fotovoltaici *floating* e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina). L’incentivo consiste in una tariffa agevolata, differenziata per tipologia di impianto, erogata dal GSE per un totale di anni pari alla vita utile convenzionale degli impianti stessi. L’incentivo è calcolato dal GSE medesimo sulla base dell’energia prodotta e viene assegnato tramite procedure competitive bandite periodicamente dal GSE tra il 2024 e il 2028, con contingenti di potenza prestabiliti per ciascuna fonte. In sede di procedura, i partecipanti offrono uno sconto a ribasso (non inferiore al 2%, in caso di impianti > 300kW) rispetto alla tariffa di riferimento riportata dal decreto. Per gli impianti superiori a 300 kW, l’energia rimane nella disponibilità del produttore che la immette in rete e la vende autonomamente, ricevendo dal GSE (o versando al GSE) l’eventuale differenza tra la tariffa aggiudicataria e il prezzo medio zonale orario (c.d. *tariffa premio*). Per gli impianti di piccola taglia, il produttore può anche optare per il ritiro dell’energia da parte del GSE, e pertanto riceve la c.d. *tariffa omnicomprensiva*. Come previsto dal D.lgs 199/21, l’agevolazione è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie. Per visualizzare i tempi massimi per la realizzazione degli interventi a seconda della tipologia e i costi di riferimento, la vita utile convenzionale e le tariffe di riferimento, vedi il [Decreto 19 giugno 2024](#), attuabile fino al 31 dicembre 2028.

Energia. Transizione 5.0. Online le prime FAQ e le pillole informative.

Segnaliamo che sono state pubblicate le prime [FAQ](#) condivise tra il GSE e il [Ministero delle Imprese e del Made in Italy](#) riguardanti le principali tematiche di interesse per gli operatori, tra cui:

- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Documentazione necessaria per la presentazione delle richieste di accesso alla misura
- Progetti e interventi ammissibili
- Modalità di presentazione delle richieste

Il GSE ha pubblicato inoltre, nella sezione dedicata del sito, le [pillole informative](#) e renderà disponibile un contatore per il monitoraggio delle risorse prenotate.

Riportiamo qui di seguito alcune delle FAQ riportate all’interno del sito:

[Tra gli investimenti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili rientrano anche gli impianti fotovoltaici?](#)

Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli impianti con moduli fotovoltaici iscritti al registro di cui all’articolo 12 del Decreto-Legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11 e dall’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge n.116 del 9 agosto 2024, che rispondono ai requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo articolo 12, così come modificato dall’art. 1, comma 6 del Decreto-Legge 113/2024. Nelle more della formazione del registro del predetto articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del menzionato articolo 12. È inoltre prevista una maggiorazione della base di calcolo per gli impianti che includono i pannelli a maggiore efficienza previsti alle lettere b) e c) comma 1 art. 12, DL 181/2023, ossia: •120% del costo per i moduli fotovoltaici con celle con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%; •140% del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un’efficienza di cella almeno pari al 24%. Si evidenzia che sia i moduli che le celle devono essere entrambi prodotti negli stati membri dell’Unione Europea. [Chi può accedere all’agevolazione?](#)

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa. Sono, tuttavia, escluse dal beneficio le imprese: a) in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; c) che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

[Quali controlli vengono svolti sulla documentazione presentata e sugli investimenti?](#)

Ai sensi dell’art. 20 del Decreto attuativo, il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando: a) la correttezza formale delle certificazioni rilasciate; b) la rispondenza, sulla base di piani di controllo definiti nella convenzione tra il GSE ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del contenuto delle stesse alle disposizioni del DM “Transizione 5.0” e ai modelli e alle istruzioni rese disponibili sul sito istituzionale del GSE, nonché alla verifica in capo ai soggetti abilitati del possesso dei requisiti previsti dall’articolo 15 del DM “Transizione 5.0”, ivi compreso il possesso di idonee coperture assicurative. Il GSE può effettuare, inoltre, verifiche documentali ed ispezioni in situ sui singoli interventi agevolati. Nel caso in cui, all’esito dei controlli, nonché delle verifiche documentali e in situ, si rilevi l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, il GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per l’avvio degli atti di recupero del relativo importo.

maggiorato di interessi e sanzioni.

Fisco. Nota di credito. Non è possibile per i soci in caso di società estinta.

Come noto, l'art. 26, D.P.R. n. 633/1972 individua situazioni, regole e modalità per l'effettuazione delle "variazioni dell'imponibile e dell'imposta", in generale denominate note di variazione IVA, in particolare, note di credito o note di debito a seconda che la variazione sia, rispettivamente in diminuzione o in aumento. Se una società emette una fattura e si estingue prima di avere emesso una nota di variazione in diminuzione, la facoltà di emettere tale documento non si trasferisce ai soci. In particolare, il diritto di credito verso l'Erario per la restituzione dell'IVA assolta si estingue insieme alla società che è stata cancellata dal Registro delle imprese.

Il suddetto chiarimento dell'Agenzia delle Entrate è stato dettato dall'esigenza di chiarire se alla liquidazione ordinaria di una società possano essere applicati i principi enunciati per le operazioni straordinarie in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali. La risoluzione in esame rileva le differenze intercorrenti tra la fattispecie descritta e le operazioni straordinarie, nel qual caso la società risultante dall'operazione subentra nei diritti della società avente causa, incluso il diritto a emettere le note di variazione in diminuzione. Inoltre, ai fini dell'emissione delle note di variazione in diminuzione, deve essere rispettato il principio, già formulato, di identità "tra l'oggetto della fattura e della registrazione originaria, da un lato, e, dall'altro, l'oggetto della registrazione della variazione, in modo che esista corrispondenza tra i due atti contabili" ([Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 120/2009](#) e [risposta a interpello n. 427/2023](#)). Vedi [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 47 del 19 settembre 2024](#).

Lavoro. ISTAT. Trattamento di fine rapporto. Indice Istat agosto 2024

L'ISTAT, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, comunica che l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, con base 2015=100, è risultato, per il mese di agosto pari a 120,1.

Previdenza. INPS. Chiarimenti in merito alle ricostituzioni delle prestazioni di esodo c.d. isopensione e contratto di espansione.

L'INPS con il messaggio n. 2099/2022 aveva fornito chiarimenti circa la legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo in oggetto, sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, l'Istituto aveva confermato che qualunque retribuzione imponibile ai fini previdenziali erogata successivamente alla prestazione di esodo e non considerata al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione

della stessa, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione del rapporto, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto. Con il messaggio n. 3078/2024, l'Inps fornisce ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo sopra richiamate, di rideterminare l'importo della prestazione e la sua scadenza non valutata né ai fini della verifica del diritto né della quantificazione dell'importo. Si ricorda che la domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il "Portale delle prestazioni di esodo". Per le domande delle prestazioni in oggetto, sono riportati oltre ai dati identificativi del datore di lavoro, anche le informazioni relative all'anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata. Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l'onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d'ufficio né su istanza del lavoratore. La domanda di ricostituzione, pertanto, deve essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore. A tal fine, deve essere caricata nella procedura "WEBDOM" in modalità manuale solo a seguito di apposita richiesta presentata dal datore di lavoro tramite PEC alla Struttura dell'Inps territorialmente competente che gestisce l'assegno di esodo, allegando una dichiarazione opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con il quale lo stesso si fa carico dell'eventuale maggiore onere derivante dalla ricostituzione della prestazione. Alla domanda deve essere allegato anche il consenso del lavoratore interessato. Qualora, a seguito dell'accredito di tale contribuzione, possa essere anticipata la scadenza dell'assegno di esodo, la Struttura dell'INPS territorialmente competente provvede ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata. Nel caso di ricostituzione, il modello "TE08" recherà la nuova scadenza della prestazione di accompagnamento a pensione per consentire al lavoratore di presentare in tempo utile la domanda di pensione. La contribuzione accreditata verrà considerata in sede di liquidazione della prestazione pensionistica. Per ulteriori informazioni, si rimandiamo ai messaggi INPS n. [2099/2022](#) e n. [3078/2024](#).

Previdenza. INPS. Variazione della misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'INPS, con la [circolare n. 89 del 16 settembre 2024](#), ha comunicato la variazione della misura

in oggetto a seguito della decisione della Banca Centrale Europea di ridurre al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento – TUR). A decorrere dal 18 settembre 2024 tale variazione inciderà sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulle sanzioni civili. Inoltre, il DL n. 19/2024 è intervenuto sostituendo la previsione della sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che trova applicazione fino al 31 agosto 2024, con la minore somma costituita, dal 1° settembre 2024, dai soli interessi legali previsti dal codice civile, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine previsto dagli enti impositori.

Interesse di dilazione e di differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni. A decorrere dalla medesima data, anche l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi deve essere calcolato al tasso del 9,65% annuo. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,65%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024.

Sanzioni civili

La riduzione del tasso di interesse comporta la variazione della misura delle sanzioni come di seguito riportate. Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a), comma 8, dell'art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti). A decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in un'unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d'anno. Nelle ipotesi di evasione di cui all'art. 116, comma 8, lettera b), primo periodo, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Il DL n. 19/2024, all'art. 30, comma 1, lettera b), è intervenuto modificando la fattispecie del ravvedimento operoso disciplinato dall'art.

continua da pag.3

116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000:

- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono identificate come omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in un'unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia;
- ove il versamento sia eseguito in un'unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all'11,15% in ragione d'anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

Sanzioni ridotte in caso di Procedure concorsuali

A seguito delle modifiche sul tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), a partire dal 18 settembre i nuovi tassi d'interesse saranno:

- nell'ipotesi di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali pari al 3,65%;
- in riferimento alla lettera b) del medesimo comma, si applica il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 2 punti (3,65% + 2).

ANGAISA RISPONDE – Lavoro. Patente a crediti.

In considerazione dell'interesse che può rivestire per la generalità dei Soci, riportiamo di seguito il parere della Direzione Ambiente, Utilities e Sicurezza di Confindustria in merito al conseguimento

mento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei mobili (DM n. 132 del 18 settembre 2024).

Quesito

La società Rossi srl, operante nel settore del commercio di materiale edile, non è iscritta alla cassa edile ma stipula anche dei contratti di appalto per lavori di finitura consistenti in realizzo di pavimenti e rivestimenti, affidando i lavori esclusivamente in sub appalto ad imprese artigianali.

In merito all'obbligo di richiesta della "patente a punti" per le imprese che operano in cantiere, pertanto si chiede:

- la società Rossi srl è responsabile e quindi deve obbligatoriamente chiedere copia della patente ai vari artigiani? È sufficiente un'autocertificazione? come deve essere rilasciata questa autocertificazione, ovvero gli artigiani devono dichiarare che hanno la patente e quanti punti hanno? è obbligatorio chiedere e conservare una copia della patente a punti?
- anche i dipendenti di Rossi srl entrano in cantiere o per la consegna di merce oppure per fare sopralluoghi di misurazione o verifiche dello stato avanzamento lavori: si tratta quindi di lavori che non richiedono una patente perché si tratta di "soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale all'interno dei cantieri". È corretta questa interpretazione?
- La società Rossi srl vende anche mobili da bagno, box doccia e accessori da bagno, e, tramite due dipendenti interni, si occupano anche del montaggio: tali lavori richiedono la patente a punti? se sì, come si deve procedere per richiederla? È una patente che riguarda la società srl o è legata ai singoli dipendenti?

Risposta

- Nella [circolare INL n. 4 del 23 settembre 2024](#) si evidenzia che, "ai sensi dell'art. 157 del D.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile

dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91". Pertanto, l'impresa appaltatrice, se nominata dal committente responsabile dei lavori, deve verificare il possesso della patente. La circolare non specifica le modalità di verifica del possesso della patente per cui, in attesa di ulteriori indicazioni, consiglio di munirsi della copia dell'autocertificazione che attesta il possesso dei requisiti dell'impresa esecutrice dei lavori.

- Per quanto concerne le modalità di richiesta della patente, la nota aggiunge che dal 1° novembre 2024 la richiesta per il rilascio della patente può essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE e verrà rilasciata in formato digitale. Fino al 31 ottobre 2024 il possesso dei requisiti è oggetto di [autocertificazione/dichiarazione sostitutiva](#) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da inviare tramite indirizzo PEC a dichiarazione-patente@pec.ispettorato.gov.it. Informiamo, inoltre, che le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica di prossima emanazione.
- Sì, l'interpretazione è corretta e confermata anche dalla circolare n. 4 dell'INL.
- Se operano all'interno del cantiere in qualità di dipendenti della società Rossi srl sarà la società a dover possedere la patente a punti. Se, invece, operano in qualità di lavoratori autonomi saranno loro a dover possedere la patente.

Nuovi Soci

Distribuzione. ARLIA GIUSEPPE di Marino e Alessandro S.n.c. di Longobardi (CS).



L'azienda è stata fondata nel 1975 da Giuseppe Arlia nel comune di Longobardi (CS), tuttora sede della nuova società. Nasce come rivendita di piastrelle per poi ampliarsi nel settore del materiale edile, arredo bagno, termoidraulica. Nel 1998 viene costruito il nuovo stabile che ospita al primo e secondo piano uno show-room dedicato all'arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, porte interne e parquet. Al piano terra si trovano i settori

della ferramenta, termoidraulica e materiale elettrico. Con l'ingresso dei figli Marino e Alessandro, prima soci familiari, oggi titolari (dal 2014) della Arlia Giuseppe di Marino e Alessandro Arlia snc, si amplia l'offerta aziendale. Marino Arlia sviluppa e porta avanti un progetto per spingere le vendite online sia sul sito www.masterbrico.com, sia sulle principali piattaforme di vendita presenti sul web con risultati che vanno al di là di ogni più rosea previsione. Alessandro Arlia si appassiona al mondo delle costruzioni in legno, imparando a progettare piccole tettoie e coperture di medie e grandi dimensioni. Oggi l'azienda è dotata di una macchina a controllo numerico

di ultimissima generazione per il taglio delle strutture in legno. L'ufficio tecnico con all'interno Alessandro e un ingegnere strutturista si occupa della progettazione e realizzazione di strutture di piccole dimensioni, grandi opere in legno lamellare, strutture commerciali in legno, case in bioedilizia ad altissime prestazioni sismiche e termiche, edifici multipiano in legno per strutture ricettive. Quest'ultimo settore è stato di grande stimolo per la crescita delle vendite nella termoidraulica. Per il futuro il focus aziendale è rivolto all'espansione di alcuni settori (elettrico e termico/idraulico, infissi) e sul miglioramento della gestione del magazzino.